



Deliberazione n. 1757	Seduta del 2 OTT. 2018
Convenzione tra ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Monza per attività di collaborazione nell'ambito specialistico di otorinolaringoiatria.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamato l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Viste la nota del 12.07.2018 (prot. n. 24724 del 12.07.2018) ed e-mail del 24.09.2018, agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l'ASST Santi Paolo e Carlo ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza, all'esecuzione dell'attività di collaborazione nell'ambito specialistico di otorinolaringoiatria e in particolare dell'oto-chirurgia;

Rilevato che:

- presso la ASST Monza è presente la S.C. Otorinolaringoiatria Monza, convenzionata con l'Università degli Studi di Milano Bicocca, che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- entrambe le ASST hanno riconosciuto il comune interesse allo svolgimento dell'attività in argomento, al fine di razionalizzare le risorse e rafforzare e migliorare l'offerta al cittadino;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:



- dal Direttore f.f. della S.C. Otorinolaringoiatria Monza, con e-mail del 13.09.2018, con disponibilità all'espletamento dell'attività richiesta dall'ASST Santi Paolo e Carlo, in orario di servizio, nell'ambito dell'attività istituzionale, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità della stessa S.C.;
 - dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza, con e-mail del 19.09.2018;
- acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che, nell'ambito della trasparenza nei rapporti convenzionali tra ASST Monza e Università degli Studi Milano Bicocca, è stata effettuata, con e-mail del 20.09.2018 agli atti del Responsabile del procedimento, informativa in merito alla convenzione in oggetto, in quanto risulta coinvolta la S.C. Otorinolaringoiatria Monza a Direzione Universitaria con f.f. assegnate al prof. Werner Garavello;

Ritenuto di definire in capo al Direttore f.f. della S.C. Otorinolaringoiatria Monza la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito dell'accordo di collaborazione oggetto del presente provvedimento, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. del 08/04/2003, n. 66;

Ritenuto, altresì, di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo, per l'attività di collaborazione nell'ambito specialistico di otorinolaringoiatria, a favore dei pazienti dell'ASST Santi Paolo e Carlo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e per il periodo di sei mesi, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo stimato in € 4.800,00, al conto n. 75.45.06.08 "Prestazioni sanitarie verso ATS e ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo, per l'attività di collaborazione nell'ambito specialistico di otorinolaringoiatria, a favore dei pazienti



dell'ASST Santi Paolo e Carlo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e per il periodo di sei mesi, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

2. di definire in capo al Direttore f.f. della S.C. Otorinolaringoiatria Monza la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito dell'accordo di collaborazione oggetto del presente provvedimento, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. del 08/04/2003, n. 66;
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto, inoltre, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione del ricavo stimato in € 4.800,00, al conto n. 75.45.06.08 "Prestazioni sanitarie verso ATS e ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. ~~1751~~ del 2 OTT. 2018

Oggetto:

Convenzione tra ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Monza per attività di collaborazione nell'ambito specialistico di otorinolaringoiatria.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cicffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali



**CONVENZIONE TRA ASST SANTI PAOLO E CARLO E ASST
MONZA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO
DELL'OTORINOLARINGOIATRIA.**

TRA

ASST Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, Via A di Rudini n. 8 (C.F. e P.IVA. 09321970965) in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore dott. Marco Salmoiraghi

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco.

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'ASST Santi Paolo e Carlo, con nota del 12.07.2018 (prot. n. 24724 del 12.07.2018) ed e-mail del 24.09.2018, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento dell'attività di collaborazione in ambito specialistico otologico e, in particolare, di oto-chirurgia;
- presso l'ASST Monza è presente la S.C. Otorinolarigoiatria, convenzionata con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e diretta dal Prof. Werner Jean Dante Garavello, che possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale richiesta;
- le Parti riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse e

migliorare l'offerta al cittadino;

- l'ASST Monza autorizza il personale dirigente in servizio presso la propria S.C. Otorinolaringoiatria ad espletare l'attività richiesta subordinatamente al soddisfacimento delle richieste SSR, al mantenimento del livello qualitativo delle prestazioni e con esclusione di rapporto economico diretto dei propri professionisti con l'ASST Santi Paolo e Carlo.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico in servizio presso la S.C. Otorinolaringoiatria a svolgere l'attività di collaborazione nell'ambito specialistico di oto-chirurgia a favore dei pazienti che afferiscono all'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 3 – L'attività di collaborazione in oggetto consiste, in particolare, nello svolgimento di interventi di oto-chirurgia e della relativa attività ambulatoriale pre e post ricovero a favore di pazienti ricoverati presso la S.C. di Otorinolaringoiatria dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 4 - L'attività prevista sarà espletata di norma mediante n. 1 accesso mensile, della durata di circa n. 5 - 8 ore ad accesso, il cui compenso è concordato in € 800,00 (ottocento euro) per ciascun accesso.

Art. 5 - Ai fini dell'emissione della fattura, l'ASST Santi Paolo e Carlo provvederà a trasmettere all'ASST Monza una distinta, nella quale sono



riportati i nominativi del personale medico, il totale delle ore di attività effettuate nel periodo considerato, le date ed i relativi orari.

Art. 6 – Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato dall'ASST Santi Paolo e Carlo entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 7 - L'ASST Santi Paolo e Carlo si impegna a manlevare la ASST Monza da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa ASST Santi Paolo e Carlo.

Si dà, comunque, atto che l'ASST Monza ha in corso polizza RC per rischi diversi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti dell'ente, per conto della stessa ASST.

Art. 8 - La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore per un periodo di 6 mesi.**

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 9 - Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dall'ASST Santi Paolo e Carlo, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi

dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 10 – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali per la prevenzione della corruzione ex legge 190/2012 e Codici Etici e di comportamento, di cui hanno preso visione sui propri siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 - Le Parti si riservano di regolare, mediante scambio di corrispondenza, eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta all'imposta di bollo assolta con le modalità indicate nel D.M. 17.06.2014, con oneri a carico dell'ASST Santi Paolo e Carlo;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86.

Q

Art. 13 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Per ASST Santi Paolo e Carlo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Salmoiraghi

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali

ALLEGATO**ATTO DI NOMINA**

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

ASST Santi Paolo e Carl, con sede a Milano via A. di Rudini n. 8 C.F. e P.IVA. 09321970965, (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di collaborazione nell'ambito di otorinolaringoiatria" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;

- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per ASST Santi Paolo e Carlo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Salmoiraghi

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco